



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 5/2025

2. L'EQUITÀ INTERGENERAZIONALE AL VAGLIO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL PARERE CONSULTIVO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

1. Cenni introduttivi

Il 23 luglio 2025 la Corte internazionale di giustizia (CIG, la Corte) ha reso all'unanimità il suo parere consultivo concernente gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici. La pronuncia rappresenta la manifestazione più evidente dell'attuale contributo del principale organo giudiziario delle Nazioni Unite alla materia ambientale. Già accolto come lo sviluppo più significativo dall'Accordo di Parigi, il parere consultivo costituisce un momento di "great reset" (M. WEWERINKE-SINGH, J.E. VIÑUALES, *The Great Reset: The ICJ Reframes the Conduct Responsible for Climate Change Through the Prism of Internationally Wrongful Acts*, EJIL:Talk!, 4 agosto 2025) per orientare qualsiasi futura iniziativa in materia climatica. La Corte era stata chiamata a chiarire quali fossero gli obblighi in capo agli Stati, alla luce del diritto internazionale, in relazione alle attività che incidono negativamente sul sistema climatico e quali fossero le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali obblighi.

Come è noto, la richiesta era stata avanzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite mediante risoluzione adottata nella seduta del 29 marzo 2023 (UN Doc A/RES/77/276), su iniziativa di Vanuatu (si veda, www.vinuatuicj.com, e altresì M. WEWERINKE-SINGH, J.E. VIÑUALES, J. AGUON, *The Role of Advocates in the Conception of Advisory Opinion Requests*, in *American Journal of International Law Unbound*, 117, 2023, p. 277 ss.) e di altri piccoli Stati insulari, i quali lamentavano l'inadeguatezza degli impegni assunti nei trattati climatici a fronte delle conseguenze particolarmente gravi da essi subite, quali l'innalzamento del livello del mare e l'aumento degli eventi meteorologici estremi. Il cosiddetto "Core Group", la coalizione di Stati promotori della richiesta di parere – composto da Angola, Antigua e Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Germania, Liechtenstein, Micronesia, Marocco, Mozambico, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, Samoa, Sierra Leone, Singapore, Uganda e Vietnam – intendeva «*bring the entirety of international law*» sulla questione del cambiamento climatico, nella speranza che un parere della "World Court" avrebbe potuto conferire maggiore certezza al quadro normativo in materia. L'attivazione della funzione consultiva della Corte in materia ambientale – soprattutto letta alla luce della precedente, limitata sottoposizione di controversie aventi ad oggetto questioni climatiche – sembra indicare che gli Stati attribuiscono particolare rilevanza al ruolo della Corte di accertamento del diritto generale, piuttosto che di risoluzione di controversie in ambiti specifici del diritto internazionale (S. MECKIEVI, J. E. VIÑUALES, *The*

Search for Clarity: Resort to Advisory Opinions as a Strategy for the Implementation of International Environmental Law, in *The Italian Yearbook of International Law*, 33, 2024, p. 85 ss.).

Numerosi commentatori hanno già analizzato il parere, soffermandosi su taluni sviluppi cruciali su cui lo stesso sembra aver fatto chiarezza, o, viceversa, criticandone omissioni o spazi di ambiguità su specifiche questioni. In tale contributo, si approfondirà un aspetto meno esaminato, relativo al concetto di “interesse delle future generazioni” (sulle lacune definitorie, A. NOLAN, *Children and Future Generations Rights before the Courts: The Vexed Question of Definitions*, in *Transnational Environmental Law*, 13, 2024, p. 522 ss.) oggetto di crescente attenzione nell’ambito della giurisprudenza degli organi giurisdizionali sia nazionali che internazionali (sul punto, tra gli altri, M. OCHI, *Reparations to Future Generation Before the ICC: Intergenerational Justice Accounts*, in *Journal of International Criminal Justice*, 23(2), 2025, p. 291 ss.; N. CARRILLO SANTARELLI, F. IPPOLITO, *Oasis or mirage? Assessing the recent ECHR climate decisions through the lens of IACtHR pronouncements*, in *DPCE Online*, 64(2) (2024); M. LA MANNA, *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2020, p. 217 ss.), della politica, nonché della letteratura accademica internazionalistica (sul punto, tra gli altri, R.S. ABATE, *Climate Change and the Voiceless. Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019; T. SCOVAZZI, *La dimensione temporale del diritto internazionale dell’ambiente: i diritti delle generazioni future*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 1, 2023, p. 217 ss.) e costituzionalistica (si vedano, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, Milano, Franco Angeli, 2008; A. D’ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 303 ss.) relativa alla giustizia climatica.

Muovendo dall’incontrovertibile premessa secondo cui bambini e generazioni future subiranno le maggiori conseguenze delle sfide di “civilizational proportions” (UN Doc A/RES/77/276) poste dal cambiamento climatico, l’esigenza di distribuire in modo equo i costi e gli oneri tra le generazioni presenti e future sembra doversi porre quale questione essenziale nell’affrontare il tema oggetto della pronuncia consultiva. Si analizzerà l’approccio assunto dal parere consultivo rispetto alla natura e al ruolo del concetto di “interesse delle future generazioni” e con esso la nozione di equità intergenerazionale alla luce della precedente giurisprudenza della Corte. Ci si domanderà innanzitutto se, ed eventualmente in che termini, il parere del 2025 costuisca o meno un avanzamento sul tema rispetto ai precedenti provvedimenti giurisdizionali decisorii e consultivi della CIG. Si tracerà poi qualche considerazione rispetto all’eventuale rilevanza giuridica assunta dagli “interessi delle future generazioni” a seguito del parere consultivo in oggetto. Ciò permetterà di valutare innanzitutto se la Corte si sia interrogata sulla natura del concetto, se si sia spinta a definirlo giuridicamente e se lo abbia utilizzato al fine di ricostruire specifici obblighi giuridici in capo agli Stati. Infine, prima di avviarcisi alle considerazioni conclusive, si ci soffermerà su un breve confronto dell’uso dei concetti di “interesse delle future generazioni” e di “equità intergenerazionale” nella prassi internazionale più recente. L’analisi appare fondamentale per delineare il potenziale evolutivo del concetto nell’ordinamento internazionale.

2. L’interesse delle generazioni future nella precedente giurisprudenza della Corte

Al fine di meglio inquadrare il contesto nel quale il parere consultivo si inserisce rispetto al valore del concetto di “interesse delle generazioni future”, appare opportuno richiamare preliminarmente la precedente giurisprudenza della Corte. In effetti, questa non contiene che

tre riferimenti esplicativi alle future generazioni. Ciò non deve sorprendere, dato il limitato numero di contenziosi internazionali con elementi di diritto dell'ambiente giunti dinanzi alla stessa. Il parere consultivo del 1996 sulla *licità delle armi nucleari* comprende il citatissimo passaggio secondo cui l'ambiente, lungi dall'essere un'astrazione, «represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn» (para. 29). Da ciò ne discende che le considerazioni relative ai rischi per le generazioni presenti e le future devono informare qualsiasi attività dello Stato. Nella celebre sentenza resa nel caso *progetto Gabčíkovo-Nagymaros*, la Corte compie un ulteriore passo in avanti nel senso di richiamare il concetto di generazioni future non tanto come criterio che deve informare l'attività economica degli Stati, quanto piuttosto per sottolineare l'orizzonte ultimo entro cui nuovi standard e nuove norme ambientali sono stati sviluppati (para. 140). Infine, nella sentenza resa nel caso relativo alla *Caccia alla balena nell'Antartico* viene citata la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene (1946), che, nel perseguire l'obiettivo di garantire la conservazione di tutte le specie di balene, consentendone al contempo uno sfruttamento sostenibile, riconosce «l'interesse delle nazioni del mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dagli stock di balene» (para. 1, preambolo). Nel complesso, in questi precedenti la Corte non sembra aver riconosciuto valore normativo ai concetti di “interesse delle future generazioni” ed “equità intergenerazionale”. Ciò appare coerente con il mancato apprezzamento della natura consuetudinaria del principio di sviluppo sostenibile (per una disamina della prassi della CIG sul principio di sviluppo sostenibile, M. SZABÓ, *Sustainable development in the judgments of the International Court of Justice*, in M.-C. CORDONIER SEGGER, JUDGE C.G. WEERAMANTRY (eds.), *Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals*, New York, Routledge, 2017) – di cui l’equità intergenerazionale è considerata una componente – nella consapevolezza che lo stesso sia in qualche modo il valore ultimo nell’applicazione di altri principi pienamente riconosciuti, quale il principio di prevenzione. In generale, in materia ambientale e climatica, la Corte sembra restia al riconoscimento del carattere normativo di principi generali qualora gli stessi siano comunque l’orizzonte valoriale a cui tendono principi di diritto ambientale di solida natura consuetudinaria.

Se è vero che i concetti di “interesse delle future generazioni” ed “equità intergenerazionale” non sono stati storicamente valorizzati nelle pronunce della Corte, gli stessi sono stati oggetto di costante riferimento nelle prospettazioni delle parti e in talune opinioni di giudici della Corte. Nel caso *progetto Gabčíkovo-Nagymaros*, l’Ungheria fa ricorso al principio di equità intergenerazionale per sostenere l’impatto dannoso del progetto sul Danubio pianificato dalla Slovacchia, sostenendo che «The right of each generation to benefit from and develop its natural and cultural patrimony in such a manner so that it can be passed onto future generations in no worse condition than it was received» (*Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Memorial of the Republic of Hungary, Vol. 1, 2 May 1994, pp. 291-292, para. 10.38. Si vedano altresì: Counter-Memorial of the Republic of Hungary, 5 December 1994, p. 17, para. 1.05; p. 197, para. 4.26; p. 267, para. 7.30. Il concetto è stato menzionato anche dalla Slovacchia: *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Counter-Memorial of the Slovak Republic, 5 December 1994, pp. 258-259, paras 954-955; p. 275, para. 9.90). Specificazioni sul contenuto del principio arrivano nel caso *Pulp mills*, laddove sia la memoria dell’Argentina che l’opinione separata del giudice Cancado Trindade intendono il benessere delle future generazioni «one of the key elements» del principio di sviluppo sostenibile (*Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Memorial of Argentina, p. 80, para. 3.180), inteso,

quest'ultimo, nella sua «*ineluctable temporal dimension*» (*Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Separate Opinion of Judge Cancado Trindade, p. 185, para. 133).

3. La dimensione intergenerazionale nel parere consultivo

Nella questione sottoposta alla Corte si chiedeva espressamente di chiarire – nella domanda (a) – gli obblighi «di garantire la protezione del sistema climatico [...] per le *generazioni presenti e future*» e – nella domanda (b)(ii) – le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali obblighi rispetto «ai popoli e agli individui della presente e delle *future generazioni*» (traduzione ed enfasi dell'autore). Oltre alla parte operativa, il preambolo della Risoluzione conteneva due ulteriori riferimenti alle future generazioni, non solo in richiamo alla sua precedente Risoluzione 77/165 del 14 dicembre 2022, bensì anche, e soprattutto, a riconoscere che il «well-being of present and future generations of humankind depends on our immediate and urgent response to it». Ebbene, come si vedrà, le 133 pagine di parere non contengono che menzioni *en passim* alle future generazioni, mostrando una generale mancanza di volontà da parte della Corte di affrontare il tema «*in a meaningful way*» (J. ODERMATT, *What the Court Didn't Say: The ICJ's Climate Opinion and the Politics of Judicial Restraint*, in *Verfassungsblog*, 30 luglio 2025). Ciò appare singolare, data la centralità del concetto nella formulazione della richiesta dell'Assemblea Generale (aspetto evidenziato, ad esempio, nella dichiarazione scritta del Costa Rica, para. 56).

Nella pronuncia consultiva del 2025 la Corte dedica la specifica sezione (d) all'equità intergenerazionale, inserendola nella lista degli «Other principles» (7) che costituiscono il diritto applicabile (sezione A) ai fini della determinazione della parte IV, relativa alla domanda (a). Tale impostazione costituisce già un avanzamento rispetto ai precedenti della Corte, poiché l'equità intergenerazionale viene emancipata sia dallo sviluppo sostenibile (a cui, invece, sembra esser ancora legata nel ragionamento dell'opinione separata del giudice Xue, para. 26) che dal principio di equità, trattati rispettivamente alle sezioni (a) e (c). Eppure, non è chiaro se la scelta sia maggiormente dettata dal fatto che – come esordisce la Corte stessa – molti partecipanti al procedimento «invoked intergenerational equity», formulando «different understandings of the concept» (para. 155), piuttosto che da una reale determinazione della Corte a valorizzare il concetto. Essa si premura innanzitutto di trovare un ancoraggio normativo all'equità intergenerazionale, richiamando due accordi di natura pattizia che l'hanno espressamente accolto, segnatamente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che all'Articolo 3, paragrafo 1 stabilisce che «[t]he Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity», e il preambolo dell'Accordo di Parigi. Sarebbe stato significativo se la Corte avesse citato, *inter alia*, la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, che menziona le future generazioni ben due volte (Principi 1 e 2); la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, che lega il diritto allo sviluppo all'equità intergenerazionale (Principio 3, su cui si veda C. MOLINARI, *From a Right to Development to Intergenerational Equity*, in J. E. VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration on Environment and Development. A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 151); la Convenzione di Aarhus del 1998, che fa riferimento al «diritto di ogni persona delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e al proprio benessere» (articolo 1); e i Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations, strumento giuridicamente non vincolante adottato a Maastricht il 3 febbraio 2023. La menzione di tali documenti normativi

in questo contesto avrebbe sottolineato il progressivo sviluppo di standards che tengono conto degli interessi delle future generazioni (per una ricostruzione degli strumenti internazionali normativi a tutela delle generazioni future, A. GIANNELLI, *La tutela delle future generazioni nel diritto internazionale: regola, principio o valore?*, in M. FRULLI, *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, (XXVI Convegno, Firenze 9-10 giugno 2022), Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, p. 19).

Ma sono i due paragrafi successivi a costituire il passaggio più rilevante. Qualificando l'equità intergenerazionale come «an expression of the idea that present generations are trustees of humanity» (para. 156), la Corte sembra avvicinarsi a quelle elaborazioni dottrinali (si veda, E. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*, Tokyo, United Nations University, 1989) più innovative che, facendo leva sulla nozione di *trustee* intergenerazionale e in una prospettiva di giustizia distributiva, tendono a configurare obblighi giuridicamente vincolanti anche nei confronti di individui non ancora in essere, così da garantire che il pianeta venga trasmesso in condizioni almeno non deteriori (sul punto, R. DE QUENAUDON, *Protéger les générations futures au moyen du principe de non-régression*, in K. MARTIN-CHENUT, R. DE QUENAUDON (dirs.), *Développement durable : mutations ou métamorphoses de la responsabilité ?*, Parigi, Pedone, 2016) rispetto a quelle attuali. A tale precisazione non si accompagnano ulteriori specificazioni circa eventuali fondamenti positivi derivanti dal concetto.

La portata attuale del concetto di equità intergenerazionale è svelata nel passaggio ancora successivo, laddove la Corte la definisce come «a manifestation of equity in the general sense and thus shares its legal significance as a guide for the interpretation of applicable rules» (para. 157). Tale affermazione si presta ad almeno un paio di considerazioni. Innanzitutto, per la prima volta il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite riconosce espressamente una dimensione intergenerazionale al principio di equità (sul punto, tra gli altri, I. MICHALLET, *Equity and the interests of future generations*, in M. FAURE (ed.), *Elgar Encyclopedia of Environmental Law*, Elgar Publishing, 2023). La Corte non si spinge ad analizzare criticamente la relazione tra le forme di equità (si veda, ad es. F. FRANCIONI, *Equity in International Law*, in R. WOLFRUM (ed.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2020) – intra-generazionale e intergenerazionale – e sulla base di quali metodi risolvere eventuali tensioni tra le stesse, lasciando tuttavia intendere che esse costituiscono dimensioni complementari (sul rapporto tra le due dimensioni dell'equità, si veda, W. SHOLTZ, *Equity*, in L. RAJAMANI, J. PEEL (eds.), *The Oxford Handbook of International Environmental Law* (2nd edn), Oxford, Oxford University Press, 2021). La correlazione tracciata dalla Corte tra il principio di equità e quello di equità intergenerazionale può essere letta non tanto come un indebolimento della portata del secondo, quanto come un suo rafforzamento. In questa prospettiva, la Corte sembra infatti estendere ai rapporti tra generazioni il principio di solidarietà insito nell'equità (sull'equità intergenerazionale come forma di solidarietà, si veda D.L. SHELTON, *Intergenerational Equity*, in R. WOLFRUM, C. KOJIMA (eds.), *Solidarity: A Structural Principle of International Law*, Heidelberg, Springer, 2010). In secondo luogo, viene specificato il ruolo del concetto di equità intergenerazionale quale criterio interpretativo che integra il diritto positivo esistente. Seppur in uno stile retorico e piuttosto essenziale, l'equità intergenerazionale conquista uno spazio proprio in materia. Finora letta perlopiù come uno dei «legal elements of the concept of 'sustainable development', as reflected in international legal agreements» (sul punto, P. SANDS, and J. PEEL, *Principles of International Environmental Law*, 3rd edn, Cambridge, Cambridge University Press 2012, p. 207), essa va ora, almeno in linea teorica, a rafforzare tutti i principi in materia di cambiamento climatico. Considerazioni di

equità intergenerazionale devono pertanto esser valutate ognqualvolta «States contemplate, decide on and implement policies and measures in fulfilment of their obligations under the relevant treaties and customary international law» (para. 157). In tal senso, come anticipato da parte della dottrina, l'equità intergenerazionale costituisce un «principle[s], consideration[s] or objective[s] to be taken account of», dunque non un obbligo vincolante ma bensì «a 'guiding principle' in the application of substantive norms» (C. REDGWELL, *Intergenerational Trusts and Environmental Protection*, Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 123). Tale affermazione appare ancora più plausibile considerando che agli Stati è demandato di avere un generico «Due regard for the interests of future generations» (para. 157), mentre alcun riferimento alle future generazioni appare nella clausola operativa (para. 457), nella quale la Corte individua gli specifici obblighi in capo agli Stati di proteggere il sistema climatico dagli effetti negativi delle emissioni di gas serra e da significativi danni ambientali. Gli ulteriori riferimenti alle future generazioni consistono in sporadici richiami alla precedente giurisprudenza della Corte.

4. Il parere consultivo “in controluce”: le posizioni dei giudici della Corte rispetto alle generazioni future

Pressoché alcuna menzione a «interesse delle generazioni future» ed «equità intergenerazionale» si rinvie nelle dodici opinioni e dichiarazioni dei giudici. Invero, gli unici cenni ai due concetti si evincono dall'opinione separata della vicepresidente Sebutinde, che critica il «vague language» del parere, laddove questo non conferma che gli Stati «owe the identified obligations to protect the climate system [...] also to future generations» (op. sep., para. 7). Secondo la giudice, il fatto che la Corte «glosses over» la dimensione intergenerazionale (para. 3) discende dal suo focus sul problema della legittimazione ad agire di singoli individui o di popoli (para. 7), confondendo in tal modo una questione sostanziale con una questione procedurale. Sorprende che neppure la giudice Charlesworth, pur dedicando una specifica sezione ai «Gruppi vulnerabili al cambiamento climatico» (op. sep. Parte B, paras. 13ss), menzioni le generazioni future. La prospettiva intergenerazionale avrebbe potuto arricchire la sua analisi dei principi di egualianza e non discriminazione, consentendo di esplorare la dimensione temporale futura come possibile declinazione dei principi stessi.

Merita infine attenzione un ulteriore richiamo alle future generazioni contenuto nella nota di chiusura della dichiarazione del giudice Tladi. Dopo aver evidenziato il ruolo limitato, per quanto significativo, della Corte nell'attuale crisi climatica (dichiarazione, para. 38), il giudice esprime «[H]ope, that future generations will make better choices» (dichiarazione, para. 39). In questa formulazione, le future generazioni assolvono al ruolo di un attore politico da cui ci si attende l'attuazione di una condotta futura migliore di quella posta in essere dagli attori decisionali odierni. Le future generazioni non solo non emergono come titolari di interessi giuridicamente protetti, ma su di esse è altresì riposta una speranza di azione correttiva. Tale impostazione appare paradossale, poiché sembrerebbe esternalizzare temporalmente *in avanti* le responsabilità per le decisioni passate e presenti, sugli effetti delle quali, almeno in materia climatica, le future generazioni non avranno, o avranno limitato, controllo – circostanza che costituisce la ragione stessa per la quale postulare una dimensione intergenerazionale dell'equità e prevedere una tutela *oggi* di soggetti non ancora in essere. Pur intesa come un monito “militante” rivolto agli attuali detentori del potere, l'affermazione del giudice Tladi conserva un margine di ambiguità. Essa sembra infatti confinare le generazioni

future nel loro stesso orizzonte temporale, evocandole solo come destinatari di un’aspirazione oggi difficilmente realizzabile. In generale, il pressoché inesistente richiamo alle future generazioni nelle posizioni espresse dai giudici lascia intendere che il collegio giudicante abbia raggiunto un consenso particolarmente ampio sulla formulazione finale del parere nella parte relativa alla prospettiva intergenerazionale.

5. Interessi delle future generazioni ed equità intergenerazionale: un confronto con la prassi internazionale più recente

Pur senza aderire all’idea di una “trilogy” (S. RIOSECO, T. RAO, *From Sidelines to Center Stage: Conferences of the Parties (COPs) as Legal Playmakers*, in *VerfBlog*, 12 settembre 2025) che rischia di appiattire il peculiare rilievo della pronuncia della CIG, quest’ultima va tuttavia letta congiuntamente ad altri due storici pareri consultivi resi sul tema nell’ultimo anno da altri due preminenti tribunali internazionali, il Tribunale internazionale del diritto del mare (*Richiesta di parere consultivo presentata dalla commissione degli stati insulari di piccole dimensioni sul cambiamento climatico e il diritto internazionale*, 21 maggio 2024) e la Corte interamericana dei diritti umani (*parere consultivo AO-32/25 del 29 maggio 2025 richiesto dalla Repubblica del Cile e dalla Repubblica di Colombia, Emergenza climatica e diritti umani*, per un commento L. LIMA, *Climate change before the Inter-American Court of Human Rights*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1, 2025, p. 47 ss.) su richiesta congiunta di Cile e Colombia. Mentre il primo accenna alle future generazioni solo citando il summenzionato paragrafo 29 del parere consultivo della CIG del 1996 sulla *liceità delle armi nucleari*, per definire “un ambiente marino”, la Corte interamericana fa ampio uso dei concetti di “interesse delle future generazioni” ed “equità intergenerazionale”. In particolare, alle future generazioni sembra esser attribuita soggettività giuridica (para. 311), in linea con le formulazioni dottrinali imperniate su una dimensione intertemporale dell’universalità dei diritti umani (si veda, tra tutti, A. NOLAN, *Children and Future Generations Rights before the Courts: The Vexed Question of Definitions*, in *Transnational Environmental Law*, 13(3), 2024, p. 522 ss.), ed è assegnato il ruolo di componente essenziale del diritto a un ambiente sano (para. 302). Pertanto, «the guarantee of intra- and intergenerational equity is essential for the interpretation and implementation of the obligations arising from the right to a healthy climate because this right, in its collective dimension, seeks the comprehensive protection of humanity as a whole» (para 313). Inoltre viene stabilito che l’equità intergenerazionale, espressamente definita un principio, richiede agli Stati «to actively contribute through the creation of environmental policies» (para. 128). Se, da un lato, è difficilmente confutabile il ruolo preminente del concetto di future generazioni nella pronuncia della Corte interamericana rispetto a quello occupato nel parere consultivo della CIG, occorre nondimeno segnalare che gli avanzamenti in capo alla prima vanno ricondotti, almeno in parte, alle differenze strutturali dei rispettivi procedimenti, in termini di basi giuridiche su cui sono avviati, tipologia di attori e rimedi previsti.

5. Equità intergenerazionale: un principio «rapidly developing»?

Difficile dire se, oltre che «*a victory for our planet*» (dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 luglio 2025, www.news.un.org), la pronuncia consultiva della CIG sul cambiamento climatico costituisca anche una vittoria per le future generazioni. Se la prospettiva assunta è quella della precedente giurisprudenza della Corte, allora passi in avanti rispetto alla rilevanza delle future generazioni nel parere consultivo sono innegabili. Invero, l’equità intergenerazionale conquista una posizione tra i principi guida applicabili

nell'interpretazione delle norme di diritto positivo in materia ambientale. Se, invece, alla luce dell'incalzante ridondanza del concetto di "future generazioni" nella formulazione della richiesta dell'Assemblea generale, ci si attendeva che la Corte offrisse un parere che ne valorizzasse la portata normativa, allora queste aspettative sono state in larga misura disattese. Le future generazioni non sono infatti espressamente richiamate dal ragionamento della Corte né nella parte relativa agli obblighi in capo agli Stati (domanda (a)), né tantomeno rispetto alle conseguenze giuridiche di tali obblighi (domanda (b)(ii)), probabilmente «failing to explore the full scope of question[s]» (opinione separata del giudice Sebutinde, para. 4).

La Corte ha concentrato la sua analisi sull'equità intergenerazionale, tralasciando il concetto di "interesse delle future generazioni". Come si è visto, la centralità dell'equità intergenerazionale ha finalmente svincolato tale categoria da quella dello sviluppo sostenibile, dissolvendo ogni dubbio circa l'esistenza di un principio che, almeno in materia ambientale, deve orientare la condotta dei soggetti internazionali nell'applicazione di norme esistenti. D'altro canto, però, tale scelta implica che la Corte intenda le future generazioni come gruppo che non può costituire oggetto di una tutela assicurata in norme a contenuto prescrittivo. In tal senso, la Corte sembra aver perso un'occasione per provare a configurare la tutela dell'interesse delle generazioni future in quanto interesse collettivo (per uno sforzo ricostruttivo in tale direzione, B. BONAFÈ, *Interesse delle generazioni future come interesse collettivo?*, in M. FRULLI, *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, (XXVI Convegno, Firenze 9-10 giugno 2022), Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, p. 133) dell'intera comunità internazionale a tutela di valori universali (G. GAJA, *The Protection of General Interests in the International Community*, in *Recueil des cours*, vol. 364, 2011).

Ad ogni modo, il legame tra giustizia climatica e giustizia intergenerazionale appare saldato. Il richiamo all'equità intergenerazionale dimostra che la Corte ha inteso inquadrare la questione climatica non solo, in una prospettiva spaziale, quale preoccupazione che coinvolge il mondo intero, bensì anche entro una dimensione temporale che necessariamente supera considerazioni fattuali di breve termine. In questo modo, almeno in via di principio, l'equità intergenerazionale dovrebbe consolidare la portata vincolante degli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico. Ogni impegno assunto dagli Stati va dunque interpretato nel senso di optare per la soluzione più orientata al futuro. La dimensione temporale futura non impone agli attuali soggetti internazionali responsabilità dirette nel presente, ma diviene, quantomeno, il presupposto essenziale per la corretta applicazione degli obblighi positivi esistenti in materia ambientale. Nel complesso, non si può dire se l'equità intergenerazionale continuerà a configurarsi come un «*rapidly developing principle*» o se, al contrario, il suo potenziale evolutivo abbia subito una contrazione a seguito del parere in oggetto, ma è indubbio che sia divenuta un principio «*important*» del «*contemporary environmental law*» (Richiesta di esame della situazione ai sensi del paragrafo 63 della sentenza della Corte del 20 dicembre 1974 nella causa relativa ai test nucleari (Nuova Zelanda contro Francia), opinione dissentente del giudice Weeramantry, par. 341).

RACHELE MARCONI